

CAVE E MINIERE: I CONTROLLI IN CANTIERE

LINEE GUIDA PER LA COMPETENZA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il presente documento è **definito sulla base delle risultanze del tavolo tecnico in materia di polizia mineraria, condotto dalla Provincia con le associazioni di categoria nell'anno 2013**

1. Le funzioni di polizia mineraria:

1.1 Riferimenti normativi

Con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616 sono state trasferite dallo Stato alle Regioni le funzioni in materia di **polizia mineraria e polizia giudiziaria delle cave** e acque minerali e termali;

Con la L.R. 21.03.1983, n. 15, sono state attribuite alla Giunta Regionale le competenze in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali ed in particolare la vigilanza e l'applicazione delle norme di carattere tecnico e antinfortunistico anche sull'impiego degli esplosivi, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle perforazioni;

Con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" (artt. nn. 32, 33 e 34) si definiscono le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" ed si individuano le funzioni riservate allo Stato e quelle conferite alle Regioni. In particolare, con i commi 2 e 4 dell'art. 34 vengono delegate alle Regioni le funzioni di **polizia delle miniere su terraferma** che le vigenti leggi attribuiscono agli Ingegneri Capo dei Distretti Minerari ed ai Prefetti e le funzioni di polizia delle risorse geotermiche su terraferma;

Infine, con la L.R. 13.04.2001, n. 11, ed in particolare l'art. 48, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/98, sono state sub delegate alle Province le sopra citate funzioni di polizia mineraria ed inoltre sono state delegate alle Province, limitatamente alla polizia delle cave (no acque termali e minerali), le funzioni trasferite alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 e disciplinate con la Legge Regionale del 21 marzo 1983 n. 15.

1.2 Contenuti

Ai sensi del **DPR 128/59**, art. 1, Le norme di polizia delle miniere e delle cave si applicano
a) ai lavori di **prospezione, ricerca e coltivazione** delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono **pertinenze** della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di **frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione** dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

prospezione: indagini geologiche (fisiche, chimiche, mineralogiche, ecc) eseguite allo scopo di valutare **la presenza** di un giacimento minerario.

ricerca: tutti i lavori eseguiti in virtù di un permesso di ricerca, come rilasciato dagli uffici regionale competenti: scoperta, estrazione materiale utile, ricomposizione (secondo le prescrizioni del permesso) tesi a campionare direttamente il materiale allo scopo di valutare **la qualità** di un giacimento minerario.

coltivazione: tutti i lavori che si svolgono a partire dal rilascio/consegna dell'autorizzazione/concessione: perimetrazione e recinzione dell'area, disboscamento, scarificazione terreno vegetale, scoperta giacimento, estrazione minerale/materiale utile, movimentazione associato e utile a scopo scoperta e a scopo ricomposizione, ricomposizione ambientale, rinverdimento e/o piantumazione, manutenzioni colturali.

Pertinenze minerarie: Art 23 c. 1: Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Frantumazione: riduzione della dimensione granulometrica del materiale estratto, effettuata tramite frantoi a secco o a umido

Vagliatura: suddivisione del materiale secondo classi granulometriche, eventualmente previa frantumazione, effettuata tramite vagli o setacci

Squadratura: riduzione dei materiali lapidei estratti mediante tagli con sega o filo allo scopo di regolarizzarne i profili, riconducendoli alle caratteristiche di "blocco"

Lizzata: modalità di trasporto dei blocchi lapidei a valle del cantiere, effettuata caricando i blocchi su pali di legno (lizze), fissandoli con cavi in acciaio (braghe) e facendoli scivolare attraverso corde(canapi) fissate lungo la discesa su solidi paletti di fissaggio (piri) fino al piazzale di carico – ad oggi da noi tale tecnica è in disuso.

Il **D.Lgs 624/96**, art. 1, ripropone i medesimi contenuti del DPR 128/59:

"Le norme del presente decreto si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n.1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzata dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. (NB: per il punto e) la competenza non è stata delegata alla Provincia)

Il **D.Lgs 81/08** identifica le seguenti competenze:

(cfr. Art. 13)

La vigilanza sull'applicazione delle norme del D. Lgs 81/08 è effettuata:

1. dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome
2. dal personale ispettivo del Ministero del lavoro per le seguenti attività:
 - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
 - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.**

2. Indirizzi per i controlli nelle aziende

Con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 è stata stabilita una semplificazione dei controlli sulle imprese, secondo i principi di semplicità, proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

La Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 ha sancito intesa e prodotto le linee guida nel rispetto della norma sopraccitata, che qui si intendono integralmente accolte e sottoscritte. In particolare, per quanto riguarda il coordinamento delle attività di controllo, esse individuano la necessità di effettuare a) Piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni; b) Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi; c) Accordi

tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati; d) Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i verbali di accertamento).

Per quanto riguarda la Polizia Mineraria, i colloqui intervenuti con le Asl competenti nel territorio provinciale hanno prodotto la TABELLA che si allega, dove vengono individuate le aree/le lavorazioni del cantiere estrattivo e le relative competenze.

I colloqui intervenuti con il Dipartimento Territoriale per il Lavoro hanno invece evidenziato come gli interventi sostanziali degli ispettori del lavoro riguardino gli aspetti legati alla regolarità del lavoro stesso (lavoro nero, regolarità contributiva, ecc). Nel caso di controlli in tal senso, gli Ispettori possono anche effettuare controlli legati alla sicurezza delle attività e dei lavoratori. Ciò non toglie, in ogni caso, che possano essere effettuate campagne mirate di controllo anche nei cantieri estrattivi. A margine del tavolo tecnico verrà perciò chiesto al DTL di essere notiziati di eventuali controlli effettuati presso le cave/miniere, allo scopo di coordinare l'intervento e al fine di effettuare, se possibile, controlli congiunti.

E' inoltre attivo un protocollo d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato per i controlli sia amministrativi che di polizia Mineraria.

Allegato - TABELLA